



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 25 maggio 2011 n.84

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 19 della Legge 20 settembre 1985 n.108;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.20 adottata nella seduta del 17 maggio 2011;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICA DELLE NORME PER LA DEFINIZIONE, CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI E LA REGOLAMENTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DI CUI ALLA LEGGE 20 SETTEMBRE 1985 N. 108 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1

L'articolo 3 della Legge 20 settembre 1985 n. 108 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 3

(Classificazione dei veicoli)

I veicoli si classificano in:

- a) veicoli a braccia;
- b) veicoli a trazione animale;
- c) velocipedi;
- d) ciclomotori;
- e) motocicli;
- f) tricicli;
- g) quadricicli;
- h) autoveicoli;
- i) rimorchi;
- l) macchine agricole;
- m) macchine operatrici;
- n) carrelli;
- o) veicoli con caratteristiche atipiche.

I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1 lettere d), e), f), g), h), i) e o) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

- a) categoria L: ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli aventi le seguenti caratteristiche:
 - categoria Lle: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se a combustione interna) non supera i 50 cm³ oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 Km/h;

- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se ad accensione comandata) non supera i 50 cm³ (o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri tipi di motore a combustione interna o elettrici) e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 Km/h;
 - categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se a combustione interna) supera i 50 cm³ o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 Km/h;
 - categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano (motocicli con carrozzetta), la cilindrata del cui motore (se a combustione interna) supera i 50 cm³ o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 Km/h;
 - categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se a combustione interna) supera i 50 cm³ o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 Km/h;
 - categoria L6e: quadricicli leggeri (ciclomotori a quattro ruote) la cui massa a vuoto è uguale o inferiore a 350 Kg., esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 Km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri tipi di motore). Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto;
 - categoria L7e: quadricicli diversi dagli L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 Kg. (550 Kg. per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e, salvo altrimenti disposto.
- b) categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
 - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5000 Kg.;
 - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5000 Kg.;
- c) categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3500 Kg.;
 - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3500 Kg. ma non superiore a 12000 Kg.;
 - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12000 Kg.;
- d) categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 750 Kg.;
 - categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 750 Kg. ma non superiore a 3500 Kg.;
 - categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3500 Kg. ma non superiore a 10000 Kg.;
 - categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10000 Kg..".

Art.2

L'articolo 6 della Legge n. 108 del 20 settembre 1985 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 6
(Ciclomotori)

I ciclomotori sono veicoli a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

- a) nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore di cilindrata non superiore a 50 cm³, se a combustione interna oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; nel caso dei veicoli a tre ruote da un motore di cilindrata non superiore a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
- b) velocità massima per costruzione non superiore a 45 Km/h, per il cui controllo si applicano le norme indicate nel successivo articolo 14.

I veicoli di cui al comma 1, qualora superino le caratteristiche ivi indicate, sono considerati motocicli o tricicli."

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 maggio 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta